

ristrutt. debiti consumatore

RG 1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Tassa di
registrazione a
carico della parte
debitrice Clara Ines
Garcia Llanes

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico, Dott. Milton D'Ambra, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 48/2026 P.U.

PROMOSSO DA

CLARA INES GARCIA LLANES, [GRCCRN60H66Z604G], nata in Colombia, il 26 giugno 1960, residente a Busto Arsizio, Via Ferdinando Magellano n. 10, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'O.C.C. Segretaria Sociale Protezione Sociale Italiana - Sede di Buscate e del Gestore della crisi, Avv. RAFFAELE MARE, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.

1. Con ricorso depositato in data 6 marzo 2026 con l'assistenza e l'ausilio dell'O.C.C. nella persona dell'Avv. RAFFAELE MARE, nominato con provvedimento dell'O.C.C. Segretariato Sociale Protezione Sociale Italiana - Sede di Buscate del 8 settembre 2025, CLARA INES GARCIA LLANES ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. c.c.i.i. per la composizione del proprio sovraindebitamento, costituito da obbligazioni assunte per le esigenze proprie e del nucleo familiare.
2. Verificate le condizioni di ammissibilità della proposta, con decreto del 19 marzo 2026, veniva disposta, ai sensi dell'art. 70, co. 1, c.c.i.i., a cura dell'O.C.C., la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale, nonché la sua comunicazione ai creditori, assegnando termine di venti giorni per presentare osservazioni all'O.C.C.; veniva interinalmente ordinato il divieto per i creditori di instaurare e proseguire azioni esecutive individuali e cautelari sul patrimonio del consumatore.
3. Nel termine assegnato l'OCC ha depositato la propria relazione finale, proponendo una modifica al piano originario in accoglimento delle osservazioni pervenute da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, allegando la prova degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni agli altri due creditori ALER e COMUNE DI BUSTO ARSIZIO destinatari delle notifiche in data 24 marzo 2026.
4. Ciò premesso, sussiste ai sensi degli artt. 27 e 65, co. 2, c.c.i.i. la competenza di questo Tribunale, in quanto la residenza della ricorrente è situata a BUSTO ARSIZIO e non sono





emersi elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte ricorrente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.

5. Sussiste l'elemento soggettivo, in quanto la ricorrente è qualificabile come consumatore, secondo la nozione fornita dall'art. 2, lett. e), c.c.i.i., non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; come pure confermato dall'O.C.C., le obbligazioni sono state tutte contratte per ragioni estranee ad attività imprenditoriale o professionale, che peraltro il debitore non risulta avere mai svolto, avendo sempre prestato attività di lavoro subordinato fino al 2011; successivamente e fino alla data odierna risulta dallo Stato occupazione del Centro per l'impegno disoccupata, con dichiarazione di immediata disponibilità resa in data 20 luglio 2012 dalla Regione Lombardia.

6. Sussiste l'elemento oggettivo, in quanto la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, lett. c), c.c.i.i. come lo stato di crisi o di insolvenza di tutti i debitori non assoggettabili alle cd. procedure concorsuali "maggiori" e da intendersi quale incapacità di far fronte integralmente ai debiti esigibili o di imminente scadenza, sia facendo ricorso alla propria capacità reddituale, sia tenendo conto del proprio patrimonio; nel caso di specie, la ricorrente, che non possiede reddito o patrimonio utilmente acquisibile, è debitrice:

- nei confronti di ALER per canoni di locazione e spese (€ 49.585,15) dovuti in relazione all'assegnazione di alloggio di ERP;
- nei confronti dell'Agente della riscossione che ha notificato Cartella di pagamento n. 11720140010987228000 per € 2.039,37;
- nei confronti del COMUNE DI BUSTO ARSIZIO per TARI, liquidata per gli anni 2019 – 2024, per € 1.906,00.

Come accertato dall'OCC, non è titolare di beni immobili, mobili registrati o di altro patrimonio utilmente liquidabile, disponendo solo di un rapporto di conto corrente presso la CREDIT AGRICOLE S.P.A. avente saldo positivo di € 7.400,00 (corrispondente al giusto prezzo di vendita di un autoveicolo) che viene messo a disposizione della procedura, unitamente all'apporto di finanza esterna da parte dei figli.

7. La ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

8. Il piano è corredato dalla documentazione prevista dagli artt. 67 e 68 c.c.i.i. e la proposta, come corretta, prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dell'unico credito privilegiato ex art. 2752, co. 3, c.c. vantato dal COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, oltre al pagamento parziale dei due restanti creditori chirografari (ALER ed AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE) nella misura del 21,77% entro 12 mesi dall'omologazione.

9. Sotto il profilo della fattibilità del piano, le risorse necessarie per l'adempimento della proposta, per un **attivo complessivo di € 15.200,00 in 12 mesi**, verranno rese immediatamente disponibili quanto alla somma di € 7.400,00 giacente sul conto corrente intestato alla ricorrente e quanto alla restante somma di € 7.800,00 mediante n. 12 pagamenti mensili di € 650,00, come da atto unilaterale di impegno del 05/02/2026 sottoscritto dai figli SILVA ROBERTA ALESSANDRA e SILVA ALBERTO in solido tra loro.

10. Non sono stati rilevati dall'O.C.C. e neppure emergono, dalla documentazione depositata, condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 c.c.i.i.; la causa dell'indebitamento, da ricondurre sostanzialmente a morosità incolpevole, è derivata dalla perdita del lavoro della ricorrente e del marito, poi deceduto il 14 gennaio 2025, padre dei due figli, che era affetto da patologie invalidanti che gli impedivano di reperire una nuova occupazione.

11. Per quanto concerne la fase esecutiva, la ricorrente e i due figli verseranno quanto di competenza su un conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del Giudice, e





l'OCC provvederà ad effettuare i pagamenti ai tre creditori secondo il seguente programma, previa emissione del relativo mandato di pagamento:

Creditore	Importo da corrispondere		Descrizione
	entro 30 gg		
Protezione sociale italiana - OCC Segretariato Sociale di Buscate	€ 2.135,00		Pagamento unico ed intero entro 30 gg dall'omologa
Spese stimate di gestione procedura	€ 300,00		Pagamento dilazionato durante la procedura in ragione delle spese sostenute
Comune di Busto Arsizio (TARI)	€ 1.524,80		Pagamento unico entro 30 gg dall'omologa
ALER	€ 3.304,18		Pro-rata (96,05%) del residuo di finanza propria (€ 3.440,20) entro 30 giorni dall'omologa.
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 136,02		Pro-rata (96,05%) del residuo di finanza propria (€ 3.440,20) entro 30 giorni dall'omologa
TOTALE	€ 7.400,00		

Scadenza	Importo rata	ALER (96,05%)	ADER (3,95%)
Fine III mese post-omologa	€ 1.950,00	€ 1.872,98	€ 77,02
Fine VI mese post-omologa	€ 1.950,00	€ 1.872,98	€ 77,02
Fine IX mese post-omologa	€ 1.950,00	€ 1.872,98	€ 77,02
Fine XII mese post-omologa	€ 1.950,00	€ 1.873,00	€ 77,00
TOTALE	€ 7.800,00	€ 7.491,94	€ 308,06

12. Il Piano di ristrutturazione dei debiti è certamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, sia sotto il profilo dell'attivo distribuibile fra i creditori (composto dalla finanza esterna dei figli non apportabile nella Liquidazione controllata), sia sotto il profilo temporale (pagamenti entro l'anno dalla omologa, in luogo del triennio della liquidazione controllata).

13. Sussistono, in definitiva, le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti, secondo quanto previsto in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni diversa difesa, eccezione o domanda, così provvede:

Visto l'art. 70, co. 7, c.c.i.i.,

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto da **CLARA INES GARCIA LLANES**.

Visto l'art. 70, co. 8, e l'art. 71 c.c.i.i.,

DISPONE CHE l'O.C.C. nominato, Avv. RAFFAELE MARE,

- comunichi la presente sentenza a tutti i creditori;
- pubblici, entro due giorni, la presente sentenza nell'apposita Area (*Piano Ristrutturazione Debito*) del sito web del Tribunale;
- vigili sull'esatto adempimento del Piano proposto;
- richieda l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del Giudice, sul quale la ricorrente ed i terzi dovranno effettuare i versamenti mensili;
- depositi una Relazione iniziale decorsi 60 giorni, nella quale si rappresenti l'adempimento alle disposizioni precedenti (comunicazioni ai creditori; pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale; apertura del conto corrente intestato alla procedura) e si fornisca la prova dei pagamenti effettuati in adempimento del primo termine del programma fissato a 30 giorni dalla omologazione;





- depositi con cadenza trimestrale, a decorrere dalla data odierna, una *Relazione periodica* sullo stato della procedura, con la prova dei pagamenti effettuati in adempimento dei successivi termini trimestrali del programma;

- depositi, al termine dell'esecuzione del Piano, la *Relazione finale* di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i., unitamente agli estratti del conto corrente intestato alla procedura e alla prova della sua chiusura.

DICHIARA chiuso il procedimento unitario.

Si comunichi al ricorrente e all'O.C.C.

Così è deciso a Busto Arsizio, in data 23/04/2026.

Il Giudice
Dott. Milton D'Ambra

